

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“ PSICOPOINT APS ”

Art. 1 - È costituita a tempo indeterminato l'Associazione di Promozione Sociale denominata Psicopoint APS, di seguito indicata come Associazione. La dicitura ETS acquisterà automaticamente efficacia di integrazione della denominazione successivamente all'iscrizione al Runt.

L'Associazione è costituita senza scopo di lucro, è libera, autonoma, indipendente, apolitica, aconfessionale e apartitica

L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati e dei loro familiari o di terzi e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e si ispira ai principi del d. lgs. 117 del 3/7/2017

Gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione sono disciplinati da un eventuale Regolamento, deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - La Sede dell'Associazione è in Settimo Torinese, ed il suo trasferimento non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'assemblea dei soci.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

Art. 3 - L'Associazione persegue i seguenti scopi:

a) riunire coloro che, a qualsivoglia titolo, si interessano alle diversificate applicazioni della Psicologia, sostenendo le iniziative atte a diffondere tali applicazioni in questo settore specialistico; ha per obiettivo le finalità proprie della professione dello psicologo e dello psicoterapeuta: ricerca e intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità.

Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e formazione in tale ambito. Più in dettaglio:

- formulare progetti d'intervento in compartecipazione con le agenzie del territorio;
- creare collegamenti con le strutture pubbliche e private del territorio che si occupano di disagio psicologico;
- stimolare esperienze di formazione;
- collaborare con analoghe associazioni nazionali ed estere per un interscambio culturale;
- promuovere iniziative didattiche e pubblicazioni scientifiche ;
- effettuare ricerche epidemiologiche e cliniche per la prevenzione, diagnosi e intervento sul disagio psicologico, individuale e sociale;
- collaborare con tutte le parti politiche, sociali, culturali per sostenere le finalità suesposte.

b) partecipare allo studio delle applicazioni degli interventi in tale settore.

c) diffondere la conoscenza dei problemi connessi allo sviluppo della psicologia, favorire l'interscambio delle conoscenze e delle esperienze già acquisite, instaurare rapporti di collaborazione con analoghe Associazioni italiane e straniere attraverso la promozione di attività scientifiche, di pubblicazioni specialistiche, di Convegni e di Corsi d'Aggiornamento, nonché fornendo consulenza scientifica.

d) costituiscono scopi prioritari dell'associazione

- d1) la lotta alle forme di dipendenza patologica: promuovere interventi volti alla prevenzione e al trattamento delle situazioni di abuso e di dipendenza da sostanze psicoattive, creando collegamenti con le risorse del territorio deputate all'intervento su tali problematiche, in particolare i Servizi per il contrasto alle dipendenze patologiche.

- d2) la lotta allo stigma ed all'esclusione sociale di persone sofferenti di disturbi mentali: promuovere interventi volti al trattamento delle situazioni di disagio psichico ed esclusione sociale, creando collegamenti con le risorse del territorio deputate all'intervento su tali problematiche, in particolare i Dipartimenti di Salute Mentale ed i Servizi di Psicologia.
- d3) favorire processi di inclusione sociale - in specifico per soggetti considerati a rischio di emarginazione o stigmatizzazione - attraverso la progettazione e realizzazione di attività che prevedono la partecipazione diretta di tali soggetti, come per esempio momenti aggregativi, cene, concerti, eventi sportivi, produzioni artistiche, musicali e altro che comunque rientri nella natura dell'associazione e negli obiettivi dello statuto
- d4) la promozione della salute e dell'autonomia di persone con disabilità psichica, fisica, intellettiva.

Nell'adempimento degli scopi su indicati, l'Associazione svolge attività di progettazione e realizzazione di interventi formativi, informativi, preventivi, riabilitativi e di riduzione del danno attraverso progetti ad hoc su specifici bisogni, in primis attraverso le azioni e gli strumenti psicologici; ma anche attraverso la produzione di materiale cartaceo e informatizzato, campagne web sui principali social, laboratori nelle scuole, organizzazione di eventi e dibattiti. Tali attività costituiscono l'attività di interesse generale o principale (art 5 d. lgs. 117 del 3/7/2017)

Nel rispetto della normativa vigente, l'Associazione può inoltre svolgere le seguenti attività con funzione secondaria e strumentale, ai sensi e nei limiti previsti dal codice (d. lgs. 117 del 3/7/2017):

- somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, qualora ne sia individuata la necessità e l'opportunità dal Consiglio Direttivo, anche su indicazione dei soci.

Art. 4 - L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci, che operano senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà e vengono annotati che vengono annotati sul libro soci.

- a) L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai soci possono solo essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

- b) L'Associazione si avvale anche dell'attività di volontari non soci, i quali vengono annotati su un apposito registro. L'annotazione nel registro dei volontari non comporta pagamento di quota associativa, ma garantisce copertura assicurativa per tutto il periodo e le attività svolte in favore dell'Associazione, ai sensi dell'art. 18 del d. lgs. 117 del 3/7/2017

Art. 5 - All'Associazione possono essere ammessi i cittadini italiani e stranieri che condividono i principi e gli scopi dell'Associazione. Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere Soci dell'Associazione, persone fisiche ed Enti che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà.

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa.

I Soci sono distinti nelle seguenti categorie:

soci fondatori, soci effettivi, soci corrispondenti, soci onorari e soci sostenitori.

I soci fondatori sono coloro i quali hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione.

La nomina dei soci effettivi è fatta su domanda dell'interessato, vagliata e accettata dal Consiglio Direttivo.

Soci corrispondenti possono essere gli psicologi geograficamente distanti che si occupano di Psicologia. La nomina dei soci corrispondenti è fatta dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno due soci effettivi.

Possono essere nominati soci onorari coloro che hanno contribuito in misura rilevante al progresso della psicologia o che si sono adoperati nelle applicazioni o alla diffusione della stessa nel campo della società.

La nomina dei soci onorari viene fatta dall'Assemblea, a maggioranza assoluta, su proposta di due soci effettivi. Soci sostenitori sono persone fisiche o persone giuridiche, Associazioni, Enti privati o pubblici, Società commerciali che, interessate allo sviluppo della psicologia, intervengono con donazioni o finanziamenti tesi a sostenere le attività scientifiche dell'Associazione.

L'accettazione della loro iscrizione è deliberata dal Consiglio Direttivo e dell'Assemblea con la maggioranza dei due terzi e l'iscrizione deve essere rinnovata ogni due anni. I Soci sostenitori non hanno diritto al voto in Assemblea, ma ad adeguate citazioni riconoscitive, nelle forme decise dal Consiglio Direttivo ed a prendere visione del dettaglio di spesa del finanziamento erogato.

Art. 6 - Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

I soci hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci.

L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato.

All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile per atto tra vivi.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.

La richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all'Associazione stessa.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

- a) non ottempererà alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, deliberata dall'Assemblea dei soci;
- c) svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b), consentendo facoltà di replica.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.7 - I soci effettivi pagano una quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo, se persone fisiche; negli altri casi, la stessa quota moltiplicata per cinque. I Soci corrispondenti e i Soci onorari non pagano quota sociale. Le quote devono essere pagate anticipatamente. Il socio in ritardo di un anno con il pagamento della quota sociale, nonostante due sollecitazioni inviategli dal Tesoriere con lettera raccomandata, sarà considerato dimissionario. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art.8 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci.
- b) il Consiglio Direttivo.
- c) il Presidente

Art.9 - L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione, di cui regola l'attività; è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo.

L'Assemblea è sia ordinaria che straordinaria. Hanno diritto a prendervi parte tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali, se dovute e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari. Hanno diritto al voto solo i soci effettivi, in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni socio può, con regolare delega, farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, ma ogni partecipante non può essere investito che di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro il mese di aprile e ogni volta ne faccia espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. La convocazione va diramata per iscritto con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario, la quale deve avere luogo con almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima, mediante avviso spedito ai soci dal Segretario almeno un mese prima della data fissata per l'adunanza e nel quale dovranno essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della prima convocazione e della seconda convocazione e gli argomenti dell'Ordine del giorno. Perché l'Assemblea ordinaria sia valida è necessario che in prima convocazione sia presente, personalmente o per delega, la metà più uno dei soci aderenti, aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
- b) elegge tra i suoi membri, per votazione segreta, i componenti del Consiglio Direttivo e ne approva il numero;
- c) elegge il Presidente
- d) discute ed approva i programmi di attività;
- e) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- f) approva l' eventuale regolamento e le sue variazioni;
- g) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- h) delibera sull'esclusione dei soci;
- i) delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o riservati alla sua competenza dal presente statuto;
- j) approva i rimborsi massimi previsti per i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente per i soci, qualora svolgano funzioni di interesse generale per l'Associazione. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- k) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d'opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell'Associazione.

L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.

Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l'affissione del relativo verbale all'albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Segretario.

L'Assemblea straordinaria, convocata con le stesse modalità di quella ordinaria, delibera sulle:

- modifiche dell'atto costitutivo e del presente Statuto e con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei tre 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti.

Art.10 - L'Associazione è diretta ed amministrata dal Consiglio Direttivo composto da 3 a 7 membri che restano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea dei soci.

Art.11 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o per suo incarico, dal Segretario ogni mese e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, mediante invito spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Esso deve essere inoltre convocato quando almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta scritta con indicazione degli argomenti da trattare. Per la validità delle riunioni occorre l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni viene redatto un verbale a cura del Segretario. Alle riunioni del Consiglio Direttivo parteciperanno inoltre, senza voto ma per parere consultivo, i responsabili di eventuali Gruppi di Lavoro, quando all'ordine del giorno della riunione si affrontino gli argomenti attinenti al Gruppo di Lavoro stesso, nonché membri o rappresentanti, su invito, di altre Associazioni, sempre e solo con parere consultivo e senza voto.

Non sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dei consiglieri surrogati.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

Possono rivestire le cariche sociali tutti i soci:

- che sono in regola con la quota associativa relativa all'anno in cui si svolge l'Assemblea elettiva;
- che non sono stati oggetto di provvedimenti di espulsione o esclusione;
- che non hanno in corso procedimenti di espulsione o esclusione nei loro confronti.

Art. 12 - Il Presidente eletto dall'Assemblea, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile fino a un massimo di 3 mandati consecutivi.

Il Presidente, in accordo con il Segretario, può concedere il Patrocinio dell'Associazione a quelle manifestazioni scientifiche che ritenga meritevoli di ottenerlo e che lo abbiano richiesto. È tenuto a comunicarlo al Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione. In caso di mancato accordo con il Segretario, il Patrocinio sarà accordato dal Consiglio Direttivo riunito, a maggioranza semplice.

Il Presidente presiede l'Assemblea; in sua assenza presiede il Consigliere più anziano. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza od impedimento tali poteri sono attribuiti al Segretario o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 13 - Il Segretario, oltre agli obblighi indicati nei precedenti articoli, mantiene i rapporti tra il Consiglio Direttivo ed i singoli soci e, secondo le indicazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con le Associazioni scientifiche consimili. Egli ha l'obbligo di tenere aggiornato il libro dei verbali delle Assemblee, redigendone il testo volta per volta, e lo sottoscrive unitamente al Presidente. È inoltre responsabile degli aspetti organizzativi.

Art. 14 - Il Tesoriere cura la riscossione delle quote sociali, l'amministrazione dei fondi dell'Associazione e la tenuta dei libri contabili.

Di questi egli ha la facoltà di disporre secondo le necessità e le indicazioni del Consiglio Direttivo, ma n'è personalmente responsabile e deve renderne conto ogni anno all'Assemblea con una relazione scritta.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo, di sua iniziativa o in seguito a proposta scritta presentata da almeno la metà dei soci, potrà indire riunioni scientifiche in Italia o all'estero, convocando tutti i soci ed invitando cultori eminenti della psicologia, anche se non appartenenti all'Associazione.

Art. 16 - L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi da:

- quote e contributi degli aderenti e di privati ;
- contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
- partecipazione a bandi di finanziamento indetti da enti pubblici e/o privati per contribuire alle spese di specifici progetti
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell'attività istituzionale, di norma, nel successivo esercizio finanziario. E' fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 17 - L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

- a) Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter essere consultati da ogni associato.

Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

Nel caso di particolari esigenze l'Assemblea ordinaria per l'approvazione dei rendiconti può essere convocata, in deroga a quanto previsto dall'art. 8), entro il termine ultimo del 30 maggio.

- b) Viene inoltre redatto, approvato dall'Assemblea e reso disponibile ai soci, il bilancio sociale per comunicare gli esiti delle attività. Il Consiglio Direttivo si fa carico di raccogliere i report delle singole attività svolte.

Art. 18 - L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento, secondo le norme indicate nell'art. 9 del d. lgs. 117 del 3/7/2017

Art. 19 - Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, varranno le disposizioni relative del vigente Codice Civile e del d. lgs. 117 del 3/7/2017.